



Decreto n. 397 del 05/08/2025

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Misure fitosanitarie necessarie ed urgenti per eradicare l'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in area delimitata nella Regione Friuli Venezia Giulia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, inerente le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 che stabilisce che "i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, lettera o), del sopra citato decreto, il Servizio fitosanitario regionale prescrive, "sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti";

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della

Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1 agosto 2026;

PRESO ATTO che in applicazione del Programma Nazionale di Indagine, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le attività di sorveglianza hanno confermato il ritrovamento dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in una limitata porzione del territorio della Regione, come da notifica Europhyt No. 3102;

CONSIDERATI l'estensione della zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nel territorio regionale, il basso livello di infestazione e la particolare distribuzione delle piante ospiti nel sito in questione;

CONSIDERATO che *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, già presente nel territorio ed elencato nell'Allegato II, Parte B, punto C.1. del regolamento (UE) 2019/2072;

CONSIDERATO l'impatto derivante da una possibile diffusione dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) sul settore agrario, vivaistico, naturale, del verde urbano e forestale della regione, nonché in particolare che l'organismo nocivo rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie vegetali presenti nel contesto urbano e per le aree agricole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;

CONSIDERATA la scheda tecnica per le indagini specifica per *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) di cui al Documento Tecnico Ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale (DTU) n. 41;

RITENUTO urgente definire l'area delimitata ai fini dell'applicazione delle misure necessarie ad eliminare il rischio di ulteriore diffusione dello specifico organismo nocivo;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

l'adozione delle misure fitosanitarie, qui di seguito specificate, per l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in area delimitata (costituita da zona infestata e zona cuscinetto) nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Le misure fitosanitarie, qui di seguito specificate, si applicano alle piante ospiti appartenenti ai seguenti generi e specie: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M.

Roem., *Pyrus L.*, *Rosa L.*, *Vitis L.* e *Wisteria Nutt.* Si specifica altresì che non si applicano alle sementi, ai pollini, alle colture tissutali ed ai frutti destinati alla trasformazione o al consumo.

1. È fatto divieto per chiunque lo spostamento di piante ospiti specificate e loro parti in uscita dall'area infestata, salvo il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato VIII, punto 17.1, lettere b) et c), del regolamento (UE) 2019/2072.
2. In area infestata è fatto obbligo a chiunque di adottare le seguenti misure:
 - a. la realizzazione di potature mirate per eliminare le parti di piante interessate da infestazioni di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance);
 - b. l'estirpo delle piante ospiti irrimediabilmente colpite;
 - c. l'esecuzione di trattamenti fitosanitari mirati con l'impiego di formulati autorizzati negli specifici contesti di applicazione;
 - d. la distruzione e lo smaltimento dei materiali vegetali infestati in modo da escludere qualsiasi ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, secondo le procedure che verranno specificamente fornite dal Servizio fitosanitario regionale.
3. Gli operatori professionali, quali manutentori del verde, vivaisti, fioristi e agricoltori, che svolgono attività nell'area delimitata devono prestare la massima attenzione ad individuare precocemente la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) e devono anche:
 - a. isolare tempestivamente le piante ospiti che mostrano sintomi di infestazione da aleurodidi;
 - b. effettuare ispezioni frequenti sulle piante specificate che si trovano sotto la loro custodia e se del caso, installare trappole cromotropiche per un monitoraggio accurato;
 - c. documentare le ispezioni condotte in autocontrollo attraverso registrazioni specifiche.

L'attuazione delle misure fitosanitarie deve essere a cura e a spese dei proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni su cui si trovano le piante infestate.

Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base dell'evoluzione dell'infestazione e della valutazione del rischio fitosanitario, fornirà indicazioni circa le procedure da attuare per il rispetto delle prescrizioni e si riserva di adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione (ad esempio l'utilizzo di trappole per cattura e monitoraggio).

L'inadempienza alle misure del presente decreto, salvo che non costituisca reato, è sanzionata dall'articolo 54 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data comunicazione sul sito web istituzionale dell'ERSA (<http://www.ersa.fvg.it/>), nonché sarà trasmesso al Servizio fitosanitario centrale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), affinché venga sottoposto all'esame del Comitato Fitosanitario Nazionale per eventuali pareri di competenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

/tl

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y

DATA FIRMA: 05/08/2025 16:29:51

IMPRONTA: 49599EF8BE8E18E58F5FC14CD4FB858DD49E22BAAC352F6CDD63CDE35888B69B
D49E22BAAC352F6CDD63CDE35888B69B4DDAD94F0FAF4F770794D16DA2B4C0F3
4DDAD94F0FAF4F770794D16DA2B4C0F3A006CA5B73FCDA674A6E25066A6EA283
A006CA5B73FCDA674A6E25066A6EA283C786358D27644DC2BAF57775BEFE891D